

## SCHEDA PRODOTTO – Protezione Mutuo New

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>PROTEZIONE MUTUI - New</b> Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d'Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance). Misure a tutela dei clienti.
<b>LE COMPAGNIE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>BCC Assicurazioni S.p.A</b></li><li>◆ <b>BCC Vita S.p.A</b></li></ul>
<b>A CHI SI RIVOLGE</b>	<p><b><u>Ai Lavoratori Autonomi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Inabilità Totale Temporanea da Infortuni o Malattia;</li><li>◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio <math>\geq 60\%</math>;</li><li>◆ Decesso;</li></ul> <p><b><u>Ai Lavoratori Dipendenti di Enti Privati e ai Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Perdita di Impiego;</li><li>◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio <math>\geq 60\%</math>;</li><li>◆ Decesso;</li></ul> <p><b><u>Ai Non Lavoratori/Lavoratori Dipendenti di Imprese Familiari:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Malattia Grave;</li><li>◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio <math>\geq 60\%</math>;</li><li>◆ Decesso;</li></ul>

**CHE COSA OFFRE**

Assicurazione per il rimborso legato al Mutuo:

**PACCHETTO A**

1. RIMBORSO MENSILE DELLE RATE DEL DEBITO DERIVANTE DAL MUTUO IN CASO DI:

- ◆ **Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia → Se Lavoratore Autonomo;**  
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi in Totale)
- ◆ **Perdita di Impiego → Se Lavoratore Dipendente Pubblico o Privato;**  
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi in Totale);
- ◆ **Malattia Grave → Se Non Lavoratore o Lavoratore Dipendente di Impresa familiare;**  
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro o il numero totale delle Rate mensili mancanti alla scadenza del finanziamento se inferiori a 12 (corrisposte cumulativamente in un'unica soluzione).

e

1. RIMBORSO DEL DEBITO RESIDUO RELATIVO AL MUTUO IN CASO DI:

- ◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio  $\geq 60\%$  (sulla base della Tabella INAIL);
- ◆ Decesso;

**PACCHETTO B**

1. RIMBORSO DEL DEBITO RESIDUO RELATIVO AL MUTUO IN CASO DI:

- ◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio  $\geq 60\%$  (sulla base della Tabella INAIL);
- ◆ Decesso;

**REQUISITI DI ASSICURABILITA' DEL CLIENTE**

- Età compresa tra i 18 e i 65 anni (non compiuti)
- Età a scadenza massimo 75 anni (non compiuti)
- Compilazione del **Questionario Sanitario** (QS) per Mutui di importo fino a € 200.000
- Compilazione del **Rapporto di Visita Medica** (RVM) per Mutui di importo superiore ai € 200.000, secondo le regole riportate nella seguente Tabella:

Età dell'Assicurato	Importo assicurato	Accertamenti Sanitari
18 – 60 anni	Fino a 200.000,00 €	Questionario Sanitario
Superiore a 60 anni e fino a 65 anni	Fino a 200.000,00 €	Rapporto di visita medica da parte di un medico e l'analisi completa delle urine.
18 – 65 anni	Da 200.000,01 € a 300.000,00 €	Rapporto di visita medica da parte di un medico e l'analisi completa delle urine.
	Da 300.000,01 € a 500.000,00 €	Rapporto di visita medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti, di seguito elencati:  Analisi completa delle urine ed i seguenti esami del sangue: - Emocromo completo - Colesterolo totale - HDL, LDL - Trigliceridi - Glicemia, Hbs Ag e HCV. Elettrocardiogramma con prova da sforzo massimale al cicloergometro secondo protocolli standard e con tracciato completo.

- Che siano clienti della Banca Contraente e che abbiano sottoscritto un Contratto di Mutuo

**RATA MASSIMA MENSILE ASSICURABILE**

**€ 2.000,00**

**ATTENZIONE:** La Rata Protetta è indicata nella Dichiarazione di Adesione e rimane fissa per l'intera durata dell'Assicurazione.

**CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE**

**€ 500.000,00**

**DURATA****60 – 360 mesi****Per i casi ITT, Perdita di Impiego e Malattia Grave:**

Ha durata pari alla durata del mutuo con un minimo di 60 mesi ed un massimo di 120 mesi e cessa alla scadenza di tale termine.

Qualora il contratto di Mutuo avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni), alla scadenza dei 10 anni il contratto (Parte Danni) si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati nel Fascicolo Informativo.

**Per i casi Decesso e ITP:**

Ha durata pari alla durata complessiva del Mutuo fino ad un massimo di 30 anni (360 mesi) e cessa alla scadenza di tale termine.

In caso di estinzione anticipata, rinegoziazione o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

**RIMBORSO DEL PREMIO**

L'Assicurato ha diritto al Rimborso del Premio per:

**RECESSO:**

Entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso alla Compagnia:

- Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto, senza applicare alcun onere a carico dell'Assicurato.
- Nel caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia, dal premio rimborsato all'Assicurato.

**RECESSO TRASCORSI 5 ANNI DI COPERTURA:**

Trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta. La Compagnia provvederà alla restituzione all'Assicurato della parte di premio Danni, pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

**ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO:**

Inoltre, in caso di estinzione anticipata, rinegoziazione o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

*Per conoscere in dettaglio i tempi, le modalità e i riferimenti per l'invio della richiesta di Rimborso e la formula matematica applicata dalla Compagnia per il calcolo del premio da rimborsare, si rimanda agli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione.*

**PERIODO DI  
CARENZA**

E' il periodo di tempo successivo alla data di Decorrenza della copertura in cui non può essere denunciato il Sinistro

Per i seguenti eventi la **CARENZA** è pari a:

- **60 giorni** ⇒ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
- **60 giorni** ⇒ Perdita di Impiego
- **30 giorni** ⇒ Malattia Grave
- **180 giorni** ⇒ Decesso
- **Nessuna** ⇒ Invalidità Totale Permanente da Infortunio

**PERIODO DI  
FRANCHIGIA  
ASSOLUTA**

Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, in relazione al quale non viene riconosciuto nessun indennizzo.

Per i seguenti eventi la **FRANCHIGIA** è pari a:

- **30 giorni** ⇒ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
- **30 giorni** ⇒ Perdita di Impiego
- **Nessuna** ⇒ Malattia Grave

**PERIODO DI  
RIQUALIFICAZIONE**

Periodo di tempo che deve trascorrere dopo la liquidazione di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia o Perdita di Impiego o di Malattia Grave, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la propria attività lavorativa prima di poter presentare altra denuncia di sinistro.

Per i seguenti eventi la **RIQUALIFICAZIONE** è pari a:

- **30 gg** ⇒ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (90gg se ITT è dovuta alla stessa causa)
- **180 gg** ⇒ Perdita di Impiego
- **180 gg** ⇒ Malattia Grave

**COSTO ASSICURATIVO**

**CAPITALE FINANZIATO X TASSO Lordo di PREMIO Totale (Vita + Danni)**

**Capitale Finanziato** = Capitale Richiesto / (1 - Tasso di Premio Totale)

**Costo assicurativo parte danni**

Capitale Finanziato x tasso lordo di premio danni x mesi (\*)

**Costo assicurativo parte vita**

Capitale Finanziato x tasso di premio vita x mesi

(\*) Il Tasso Danni è mensile pertanto per il calcolo del premio deve essere moltiplicato sempre per 120 mesi se la durata del Mutuo dovesse essere > = a 120 mesi, per l'effettivo numero dei mesi se la durata del Mutuo dovesse essere < a 120 mesi.

**TASSO Lordo DI PREMIO**

**DANNI**

**Lavoratori Dipendenti: 0,02190%**

**Lavoratori Autonomi: 0,00841%**

**Non Lavoratori: 0,01462%**

**VITA**

**Decesso e ITP da Infortunio**

<b>Età a scadenza: fino a 70 anni</b>	<b>Età a scadenza: da 71 a 75 anni</b>
0,0293%	0,0910%

<b>STORNO PROVVISORIALE:</b>	In caso di rimborso per recesso, estinzione anticipata, rinegoziazione o trasferimento del Contratto di Finanziamento originariamente stipulato, verranno decurtate le provvigioni/commissioni di rimborso calcolate moltiplicando il rapporto tra le commissioni corrisposte ed i giorni totali di copertura inizialmente comunicati per i giorni residui di copertura (non goduti). Nel caso in cui il saldo delle commissioni sia a favore della Compagnia, il Contraente sarà tenuto a corrispondere l'importo dovuto indicato nel flusso informatico entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.
<b>VERSAMENTO DEL PREMIO</b>	<b>IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA COPERTURA CON FINANZIAMENTO DEL PREMIO IN FASE DI EROGAZIONE DEL NUOVO MUTUO:</b> Il Premio Assicurativo è unico ed è finanziato dal Contraente con il Mutuo. In questo caso l'ammontare del Premio Unico viene aggiunto al Capitale richiesto per il Mutuo. <b>IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA COPERTURA CON ADDEBITO DEL PREMIO NEL C/C DEL CLIENTE:</b> In questo caso il Premio Assicurativo è unico e viene addebitato anticipatamente tramite addebito sul conto corrente del cliente